SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale (50%) - Roma

Anno 137° — Numero 170

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 22 luglio 1996** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì) .
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. 383.

Disposizioni urgenti per le società sportive professionistiche.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni intese a rendere meno gravosi per i bilanci delle società sportive gli effetti di recenti decisioni comunitarie sui trasferimenti degli atleti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri delle finanze e del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'articolo 6 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 *(Premio di addestramento e formazione tecnica)*. — *1*. Nel caso di primo contratto deve essere stabilito dalle Federazioni sportive nazionali un premio di addestramento e formazione tecnica in favore della società od associazione sportiva presso la quale l'atleta ha svolto la sua ultima attività dilettantistica o giovanile.

2. Alla società od alla associazione sportiva che, in virtù di tesseramento dilettantistico o giovanile, ha provveduto all'addestramento e formazione tecnica dell'atleta, viene riconosciuto il diritto di stipulare il primo contratto professionistico con lo stesso atleta. Tale diritto può essere esercitato in pendenza del precedente tesseramento, nei tempi e con le modalità stabilite dalle diverse Federazioni sportive nazionali in relazione all'età degli atleti ed alle caratteristiche delle singole discipline sportive.

3. Il premio di addestramento e formazione tecnica dovrà essere reinvestito, dalle società od associazioni che svolgono attività dilettantistica o giovanile, nel perseguimento di fini sportivi.».

Art. 2.

1. Il quarto comma dell'articolo 15 della legge 23 marzo 1981, n. 91, è sostituito dal seguente:

«Le somme versate a titolo di premio di addestramento e formazione tecnica, ai sensi dell'articolo 6, sono equiparate alle operazioni esenti dall'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.».

Art. 3.

1. All'articolo 16 della legge 23 marzo 1981, n. 91, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

«Le società sportive previste dalla presente legge possono iscrivere nel proprio bilancio tra le componenti attive, in apposito conto, un importo massimo pari al valore delle indennità di preparazione e promozione maturate alla data del 30 giugno 1996, in base ad una apposita certificazione rilasciata dalla Federazione sportiva competente conforme alla normativa in vigore.

Le società che si avvalgono della facoltà di cui al comma precedente debbono procedere all'ammortamento del valore iscritto entro tre anni a decorrere dalla data del 15 maggio 1996, fermo restando l'obbligo del controllo da parte di ciascuna Federazione sportiva ai sensi dell'articolo 12.

Le società appartenenti a Federazioni sportive che abbiano introdotto nei rispettivi ordinamenti il settore professionistico in epoca successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, oltre che avvalersi della facoltà prevista dal secondo comma, possono altresì provvedere ad un ammortamento delle immobilizzazioni, iscritte in sede di trasformazione o di prima applicazione del vincolo di cui al primo comma, entro un periodo non superiore a tre anni, a decorrere dalla data del 15 maggio 1996.».

Art. 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

VELTRONI, *Ministro per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport*

VISCO, *Ministro delle finanze*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

Visto, *il Guardasigilli*: FLICK

96G0405

DECRETO-LEGGE 22 luglio 1996, n. **384.**

Disposizioni urgenti per il risanamento dei siti industriali dell'area di Bagnoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per il risanamento ambientale dell'area industriale di Bagnoli;

Considerato che con la cessazione dell'attività già svolta dall'ETERNIT, in attuazione delle decisioni CECA 89/218 e 94/259, il predetto intervento riveste carattere di priorità per l'elevato rischio ambientale e la grave crisi produttiva ed occupazionale della citata area, come rilevato nei protocolli di intesa del 5 novembre 1993 e 9 marzo 1994 sottoscritti dai Ministri interessati, dal presidente della regione Campania, dal comune di Napoli e dall'IRI;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 19 luglio 1996;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro dell'ambiente;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. L'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI), direttamente o per il tramite di società partecipate e quando occorra di società specializzate, provvede al risanamento ambientale dei sedimi industriali interessati di società del gruppo, sulla base del progetto del «Piano di recupero ambientale - Progetto delle operazioni tecniche di bonifica dei siti industriali dismessi nella zona ad elevato rischio ambientale dell'area di crisi produttiva ed occupazionale di Bagnoli» di cui alle delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 13 aprile 1994 e del 20 dicembre 1994, pubblicate, rispettivamente, nelle *Gazzette Ufficiali* n. 184 dell'8 agosto 1994 e n. 46 del 24 febbraio 1995, e sulla base dello specifico piano di risanamento di cui al decreto del Ministro dell'ambiente in data 21 dicembre 1995, predisposto secondo le prescrizioni tecniche per l'attuazione del progetto del Ministero dell'ambiente approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1995, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995.

2. Per la realizzazione delle attività di cui al comma 1, che saranno gestite secondo le modalità definite dal progetto di cui alla citata delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica del 20 dicembre 1994, viene utilizzato in via prioritaria il personale dell'ILVA e delle società collegate di cui alle intese con le parti sociali sottoscritte in data 9 e 12 marzo 1994, nonché il personale addetto prima del 14 giugno 1988 ad attività di servizio e manutenzione, identificato da apposita documentazione contrattuale, nello stabilimento dell'ILVA di Bagnoli. Entrambe le categorie di personale verranno utilizzate attraverso l'assorbimento da parte dell'IRI o delle società partecipate di cui al comma 1, ovvero di società partecipate di nuova costituzione.

3. In attuazione dell'accordo di programma in ordine alle risorse finanziarie da destinare agli interventi ed alle modalità di erogazione, sottoscritta in data 30 marzo 1996, tra il Ministro del bilancio e della programmazione economica, il Ministro dell'ambiente, il Ministro del tesoro, la regione Campania, la provincia di Napoli, il comune di Napoli e l'IRI, a titolo di concorso negli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, è autorizzato il conferimento, per stati di avanzamento, all'IRI dei seguenti importi:

a) lire 171.540 milioni a carico dei fondi di cui all'articolo 4 della legge 18 aprile 1984, n. 80, già trasferiti alla regione Campania;

b) lire 85.000 milioni a carico dello stanziamento iscritto sul capitolo 7099 dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1995;

c) lire 5.000 milioni mediante riduzione dello stanziamento iscritto sul capitolo 7705 dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente per l'anno 1996, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 6 della legge 28 agosto 1989, n. 305.

4. Nel termine di cinquanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro ed il Ministro dell'ambiente, è costituito un Comitato di coordinamento e di alta vigilanza delle attività di cui al comma 1, composto da sette funzionari responsabili del settore, designati uno dal Ministro del bilancio e della programmazione economica con funzioni di presidente, uno dal Ministro dell'ambiente, uno dal Ministro del tesoro, uno dal Ministro della sanità, uno dal presidente della regione Campania, uno dal presidente della provincia di Napoli, uno dal sindaco di Napoli. Il Comitato risponderà del suo operato direttamente al Ministro del bilancio e della programmazione economica. Compete al Comitato la nomina di una commissione, costituita da cinque esperti, per il controllo ed il monitoraggio delle attività di cui al comma 1 e dei relativi stati di avanzamento. Al fine di consentire la pubblicità delle operazioni di bonifica, la commissione per il controllo ed il monitoraggio realizzerà e diffonderà, periodicamente, dati informativi di facile comprensione

tali da permettere alle richieste che possono pervenire dalle associazioni ambientaliste, con finalità sociali o locali, di esprimersi ed essere accolte. Il Comitato di coordinamento e di alta vigilanza svolge, ove occorra opportunamente integrato, anche funzioni di conferenza dei servizi ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al capo IV della legge 7 agosto 1990, n. 241, deliberando con la presenza dei rappresentanti delle amministrazioni interessate agli specifici argomenti da trattare. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma fanno carico alle complessive risorse destinate all'attuazione del progetto di cui al comma 1.

5. In caso di acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1 da parte di amministrazioni dello Stato o di enti territoriali, anche mediante procedura espropriativa, il valore dell'area agli effetti dell'indennizzo o del prezzo della cessione volontaria è decurtato dell'incremento di valore dell'area conseguente alle operazioni di bonifica e di risanamento effettuate.

6. Nel caso di cessione totale o parziale delle aree oggetto di risanamento ambientale di cui al comma 1, il comune di Napoli, anche eventualmente in concorso con gli altri enti pubblici territorialmente competenti e in subordine con altri enti pubblici della regione, ha diritto di prelazione nell'acquisto delle stesse. Per tali finalità l'IRI e/o le società del gruppo, con le altre società operanti nel territorio oggetto della bonifica, qualora intendano alienare a terzi le aree interessate, debbono notificare al comune di Napoli e agli altri enti pubblici territoriali la proposta di alienazione indicando il prezzo di vendita.

7. Il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6, entro sei mesi dall'avvenuta notifica, possono esercitare il diritto di prelazione mediante offerta di una somma pari alla differenza tra il prezzo complessivo richiesto per la vendita ed il plusvalore acquisito dalle aree a seguito degli interventi di risanamento ambientale di cui al presente decreto. Nella determinazione del plusvalore si dovrà tener conto non solo dei miglioramenti conseguenti alla bonifica ma anche della utilizzabilità dell'area ai fini dell'edificazione, nonché dell'aumento di valore derivante dalla realizzazione nella stessa zona di opere di urbanizzazione e di qualunque altra opera o impianto pubblico.

8. In mancanza della notificazione, il comune di Napoli e gli altri enti pubblici nelle forme di cui al comma 6 hanno diritto di riscattare le aree cedute dagli acquirenti e loro aventi causa alle condizioni di cui al commi 6 e 7.

9. In caso di mancato esercizio del diritto di prelazione da parte del comune di Napoli, anche in concorso con altro ente pubblico di cui al comma 6, si deduce a favore dello Stato il valore delle migliorie apportate alle aree interessate dagli interventi di bonifica ambientale, quale accertato al tempo della alienazione.

10. Quanto previsto dai commi da 6 a 9 costituisce titolo per iscrizione di ipoteca legale in favore del comune di Napoli e degli altri enti pubblici di cui al comma 6 a garanzia del rimborso, a favore dello Stato, secondo quanto previsto dal comma 9, dei miglioramenti nella misura dell'aumento di valore conseguito dalle aree al momento della loro cessione, calcolato dall'ufficio tecnico erariale.

11. Contro la determinazione del valore calcolato gli interessati possono proporre opposizione davanti alla corte di appello competente per territorio.

12. Le aree acquisite dal comune di Napoli e dagli altri enti pubblici territoriali, nelle forme di cui al comma 6, fanno parte del relativo patrimonio indisponibile.

13. Le somme di cui al comma 3, lettera *a)*, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capo XXIV, capitolo 3655 e sono riassegnate, unitamente a quelle di cui al medesimo comma 3, lettera *c)*, ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero del bilancio e della programmazione economica per essere corrisposte all'IRI.

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 luglio 1996

SCÀLFARO

PRODI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CIAMPI, *Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica*

RONCHI, *Ministro dell'ambiente*

Visto, *il Guardasigilli:* FLICK

96G0406

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DECRETO 9 luglio 1996.

Riconoscimento di titolo abilitante estero ai fini dell'esercizio in Italia della professione legale di avvocato.

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AFFARI CIVILI
E DELLE LIBERE PROFESSIONI

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, di attuazione della direttiva n. 89/48/CEE del 21 dicembre 1988 relativa ad un sistema generale di riconoscimento dei diplomi di istruzione superiore che sanzionano formazioni professionali di durata minima di tre anni;

Vista l'istanza del sig. Reinhard Gebhard, cittadino tedesco, diretta ad ottenere, ai sensi dell'art. 12 del sopra indicato decreto legislativo, il riconoscimento del titolo professionale di «rechtsanwalt» rilasciatogli in data 20 giugno 1977 dal Ministero della giustizia del Baden - Wuerttemberg; ciò ai fini dell'accesso ed esercizio in Italia della professione di «avvocato» con carattere permanente;

Considerato che l'istante è iscritto all'ordine degli avvocati di Stoccarda a decorrere dall'11 agosto 1977; è abilitato a difendere presso la pretura e il tribunale di Stoccarda dal 3 agosto 1977 e presso la corte di appello di Stoccarda dal 19 gennaio 1983;

Constatato, dunque, che l'istante è un professionista qualificato nella Repubblica federale tedesca, suo Paese di origine;

Considerato che l'istante svolge in Italia, fin dal 1980, consulenza legale e difende in concerto con procuratori/avvocati italiani dinanzi alle giurisdizioni dello Stato ai sensi e per gli effetti della direttiva n. 77/249/CEE del 22 marzo 1978, trasposta nell'ordinamento nazionale con legge 9 febbraio 1982, n. 31;

Ritenuto che abbia così maturato congrua esperienza professionale a riguardo degli aspetti specifici e propri della legislazione italiana;

Viste le determinazioni della Conferenza di servizi del 12 aprile 1996;

Sentito il rappresentante del Consiglio nazionale forense nella seduta appena sopra indicata;

Visto l'art. 6, n. 2, del decreto legislativo n. 115/1992, sopra citato;

Decreta:

Al sig. Reinhard Gebhard, nato in Augsburg (Repubblica federale tedesca) il 21 marzo 1946, è riconosciuto il titolo professionale di «rechtsanwalt» di cui in premessa quale titolo abilitante per l'iscrizione all'albo degli avvocati di Milano e ciò nella qualità di «avvocato» a termini dell'art. 14 del decreto legislativo n. 115/1992.

Detto riconoscimento è subordinato al superamento di una prova volta ad accertare, a mezzo di un colloquio, le conoscenze acquisite in materia di ordinamento e deontologia forensi.

Roma, 9 luglio 1996

Il direttore generale: ROVELLO

96A4666

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 6 luglio 1996.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro autobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro;

Ritenuto che l'art. 1 della citata legge assoggetta all'imposta erariale di trascrizione — da corrispondersi al momento stesso della richiesta — le formalità da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico, richieste in forza di scritture private con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente;

Considerato che, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310, attuativo delle disposizioni contenute nell'art. 6, ultimo comma, della surrichiamata legge 23 dicembre 1977, n. 952, l'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico deve effettuare il versamento dell'imposta alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, con imputazione al capo VIII, capitolo 1236 dello stato di previsione delle entrate statali del rispettivo anno finanziario, entro il giorno successivo a quello in cui le richieste di formalità sono state presentate;

Visto il decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, istitutivo dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione;

Visto l'art. 20 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, istitutivo dell'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico;

Considerato che per le imposte di cui ai sopracitati decreti legislativi n. 398 del 1990 e n. 504 del 1992 si applicano le disposizioni previste per l'imposta erariale di trascrizione relative alla corresponsione all'Automobile club d'Italia ed alle eventuali sanzioni in caso di omesso o ritardato pagamento;

Tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, così come modificato dall'art. 8-*bis* del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, e dalla legge di conversione 1° dicembre 1981, n. 692, nonché dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, in merito ai termini previsti per la richiesta delle formalità, stabiliti rispettivamente in sessanta giorni per gli atti stipulati in Italia e centoventi giorni per quelli formati all'estero;

Considerato che la non ottemperanza delle prescrizioni di cui alla normativa suddetta comporta l'applicabilità di sanzioni a carico del richiedente;

Tenuto conto del fatto che il mancato versamento delle imposte di che trattasi entro il giorno successivo a quello dell'avvenuta riscossione, comporta sanzioni a carico del conservatore del pubblico registro automobilistico, per effetto del rinvio, contenuto all'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, alle disposizioni in materia di registro, in quanto compatibili;

Attesa, quindi, la necessità di prevedere, nei casi di eventi di carattere eccezionale che impediscano di assolvere nei termini prescritti gli adempimenti di legge, la non imputabilità del ritardo suddetto ai soggetti destinatari della norma stessa;

Visto l'art. 1 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, contenente norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per il mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabili anche al pubblico registro automobilistico;

Vista la nota n. 3/20-22/96 del 25 giugno 1996 con la quale la procura generale della Repubblica presso la corte d'appello di Bologna ha segnalato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Ravenna nei giorni 23, 24 e 25 maggio 1996 a causa del trasferimento dell'ufficio in altra sede e, conseguentemente, il mancato rispetto dei termini previsti per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento della I.E.T., dell'A.R.I.E.T. e dell'I.P.I.;

Decreta:

Per i motivi indicati nelle premesse viene accertato il mancato funzionamento del pubblico registro automobilistico di Ravenna nei giorni 23, 24 e 25 maggio 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 luglio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A4667

DECRETO 9 luglio 1996.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento di taluni uffici finanziari.

IL DIRETTORE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Viste le note con le quali le direzioni regionali delle entrate per la Basilicata, per la Campania, per il Lazio e per la Sicilia hanno comunicato il mancato funzionamento dei sottoelencati uffici finanziari nei giorni e per i motivi a fianco indicati, e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento:

ufficio del registro di Nola nei giorni 7 e 8 giugno 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro atti privati e ufficio del registro demanio di Roma in data 15 giugno 1996 per disinfestazione dei locali;

ufficio del registro di Pisticci nel periodo dal 17 al 26 giugno 1996 per le operazioni di trasferimento dell'ufficio in altra sede;

direzione regionale delle entrate per la Sicilia nei giorni 21 e 22 giugno 1996 per disinfestazione dei locali;

Decreta:

Il mancato funzionamento degli uffici finanziari sottoindicati è accertato come segue:

Regione Campania:

ufficio del registro di Nola nei giorni 7 e 8 giugno 1996.

Regione Lazio:

ufficio del registro atti privati e ufficio del registro demanio di Roma in data 15 giugno 1996.

Regione Basilicata:

ufficio del registro di Pisticci nel periodo dal 17 al 26 giugno 1996.

Regione Sicilia:

direzione regionale delle entrate per la Sicilia nei giorni 21 e 22 giugno 1996.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 luglio 1996

Il direttore generale: ROXAS

96A4668

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1996.

Approvazione del nuovo statuto della Fondazione Cassa di risparmio di Torino.

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 30 luglio 1990, n. 218, recante disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico;

Visto il decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, con il quale sono state emanate disposizioni per la ristrutturazione e per la disciplina del gruppo creditizio;

Visto l'art. 12, comma 3, del decreto legislativo n. 356 del 1990 il quale dispone, che le modifiche statutarie degli enti che hanno effettuato il conferimento dell'azienda bancaria sono approvate dal Ministro del tesoro;

Vista la direttiva del Ministro del tesoro del 18 novembre 1994;

Vista la delibera del 5 dicembre 1995 con la quale il consiglio di amministrazione della Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, ha approvato il nuovo statuto;

Ritenuta l'esigenza di provvedere in merito;

Decreta.

È approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12, comma 3, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, il nuovo statuto adottato dalla Fondazione Cassa di risparmio di Torino, con sede in Torino, di cui all'allegato testo che costituisce parte integrante del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 8 luglio 1996

p. *Il Ministro:* CAVAZZUTI

STATUTO

Titolo primo

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPI, OPERATIVITÀ, PATRIMONIO

Art. 1

Denominazione

1. La Fondazione Cassa di risparmio di Torino, di seguito chiamata anche Fondazione, istituita dalla città di Torino, con provvedimento del 4 luglio 1827 e riconosciuta in ente morale con regio decreto 24 novembre 1853, è l'ente dotato di capacità di diritto pubblico e di diritto privato che residua a seguito del conferimento dell'azienda bancaria alla «Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a.», indicata anche semplicemente «Banca C.R.T. S.p.a.».

2. La Fondazione è sottoposta alla vigilanza del Ministero del tesoro ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo n. 356 del 20 novembre 1990, ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Sede e durata

La Fondazione ha sede in Torino e ha durata illimitata.

Art. 3.

Scopi

1. La Fondazione persegue fini di interesse pubblico e di utilità sociale preminentemente nei settori della ricerca scientifica, dell'istruzione e della formazione, della promozione dello sviluppo economico e sociale, dell'arte, della cultura, della sanità, dell'assistenza e della tutela delle categorie più deboli.

2. Le finalità di cui al comma precedente saranno prevalentemente perseguite nell'ambito delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta, nonché nelle altre zone in cui opera la Banca CRT S.p.a.

Art. 4.

Operatività

1. La Fondazione ha piena capacità sia di diritto pubblico sia di diritto privato.

2. Essa amministra, fintanto che ne sia titolare, la partecipazione della società bancaria acquisita a seguito del conferimento di cui all'art. 1, e può compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, immobiliari e mobiliari necessarie od opportune per il conseguimento dei propri fini.

3. La Fondazione può assumere e cedere partecipazioni in enti e società, sia in Italia sia all'estero, che svolgano qualunque tipo di attività.

4. La Fondazione non può esercitare attività bancaria.

5. La Fondazione opera attraverso la definizione di propri programmi e progetti da realizzare direttamente o tramite enti strumentali o tramite la collaborazione di altri soggetti pubblici o privati, secondo i criteri e le modalità indicati nell'apposito regolamento.

6. La Fondazione può realizzare gli scopi statutari anche mediante l'assunzione diretta o indiretta di pubblici servizi in regime di concessione, a condizioni di economicità.

7. Per il raggiungimento dei propri fini, la Fondazione può utilizzare anche eventuali liberalità non destinate al patrimonio.

8. I proventi di natura straordinaria, acquisiti dalla Fondazione, non destinati alla riserva di cui al quarto comma del successivo art. 15 ovvero a finalità gestionali possono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione di strutture stabili attinenti ai settori d'intervento evidenziati nel precedente art. 3.

9. Per le funzioni esecutive necessarie alla propria struttura organizzativa ed operativa la Fondazione può avvalersi, fino a quando detiene il controllo della società bancaria, di personale distaccato da quest'ultima o da società dalla stessa controllate.

10. Il consiglio di amministrazione può nominare comitati tecnici e scientifici formati da amministratori della Fondazione e da esperti scelti tra personalità di particolare competenza e riconosciuto valore nei settori d'intervento della Fondazione. Detti comitati sono organi di consulenza, le modalità di costituzione e di funzionamento sono definite dal regolamento di cui all'art. 5 della direttiva del Ministero del tesoro del 18 novembre 1994.

Art. 5

Patrimonio

1. Il patrimonio della Fondazione è costituito, inizialmente, dai beni della Cassa di risparmio di Torino non oggetto del conferimento di cui al primo comma dell'art. 1 e dalla partecipazione acquisita per effetto del conferimento di cui all'art. 1.

2. La Fondazione impiega il proprio patrimonio secondo criteri di economicità e destina i relativi proventi al conseguimento dei propri scopi.

3. La Fondazione può, entro il limite pari al 10%, del valore del proprio patrimonio secondo l'ultimo bilancio approvato, contrarre debiti o ricevere garanzie dalle società in cui detiene partecipazioni. L'ammontare complessivo dei debiti e delle garanzie ricevute o prestate non può comunque superare il 20% del patrimonio come sopra determinato.

Titolo secondo

ORGANI

Art. 6.

Sono organi della Fondazione:

a) il consiglio d'amministrazione,

b) il presidente;

c) il collegio sindacale;

d) il segretario generale.

Art. 7.
Consiglio di amministrazione

1. Il consiglio di amministrazione è composto da quindici consiglieri.

2. Il presidente e il vice presidente sono nominati dal consiglio di amministrazione fra i propri componenti.

3. I consiglieri vengono nominati come segue:

a) uno dal Ministro del tesoro;

b) uno dalla regione Piemonte;

c) uno dalla regione autonoma Valle d'Aosta;

d) uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino;

e) tre dal comune di Torino;

f) uno dal prefetto di Torino;

g) due dalla provincia di Torino;

h) cinque, rispettivamente uno da ciascuna delle province di Alessandria, Asti, Cuneo, Novara e Vercelli.

4. La nomina non comporta rappresentanza, negli organi amministrativi, degli enti dai quali proviene la nomina stessa con esclusione di ogni potere di indirizzo, vigilanza e controllo del nominante sul nominato, revoca compresa.

5. I componenti il consiglio di amministrazione debbono essere scelti secondo criteri di professionalità e competenza preferibilmente fra persone che abbiano maturato un'adeguata esperienza nei settori di attività della Fondazione, con riferimento sia agli impieghi che alla destinazione delle risorse. Almeno novanta giorni prima della scadenza della carica dei singoli componenti, il presidente provvede a darne comunicazione all'ente o all'organo cui spetta la nomina del membro subentrante.

6. Tutti i componenti il consiglio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i partecipanti al capitale delle banche.

7. Ai componenti gli organi amministrativi e di controllo si applicano i divieti di cumulo con altre cariche, qualora stabiliti con decreto del Ministro del tesoro.

8. Non possono ricoprire la carica di consigliere o decadono dalla stessa coloro che non hanno o perdono i requisiti previsti dal presente statuto, nonché i dipendenti in servizio della Fondazione, della società bancaria conferitaria o di società da quest'ultima partecipate.

9. La decadenza opera immediatamente ed è dichiarata dal consiglio di amministrazione.

Art. 8.
Durata - Decadenza

1. Tutti i componenti del consiglio di amministrazione durano in carica cinque anni e possono essere confermati.

2. La scadenza del mandato decorre dal giorno successivo al pervenimento della comunicazione con la quale il Ministro del tesoro comunica l'avvenuta approvazione del bilancio consuntivo dell'esercizio relativo all'ultimo anno di carica.

3. I componenti il consiglio scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

4. I membri nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissione o altre cause, restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

5. Il consigliere che non interviene alle sedute per tre volte consecutive, senza giustificato motivo, decade dall'ufficio e se ne provocherà la sostituzione ad iniziativa del presidente.

Art. 9.
Poteri del consiglio

1. Il consiglio di amministrazione è investito del potere di compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione della Fondazione, nonché del potere di deliberare in materia di modificazione dello statuto della Fondazione.

2. Il consiglio di amministrazione può delegare al presidente, a chi ne fa le veci, al segretario generale, al personale dipendente, al personale distaccato e, fino a quando la Fondazione detiene il controllo della società bancaria di cui al primo comma dell'art. 1, al direttore generale di quest'ultima, il compimento di atti di ordinaria amministrazione, determinandone i limiti.

Art. 10.
Riunioni - Deliberazioni

1. Il consiglio si riunisce, di regola, una volta ogni tre mesi ed ogni qualvolta il presidente o chi ne fa le veci lo ritenga necessario, o gliene facciano richiesta per iscritto, indicando gli argomenti su cui deliberare, almeno tre componenti in carica o il collegio sindacale.

2. Gli avvisi di convocazione, contenenti l'elenco degli argomenti da trattare, fissati dal presidente o da chi ne fa le veci, devono essere spediti, a mezzo lettera raccomandata, almeno tre giorni interi prima della riunione, al domicilio dei singoli componenti il consiglio ed il collegio sindacale; in caso di urgenza, la convocazione avviene mediante comunicazione telegrafica o in altra forma almeno un giorno prima.

3. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti in carica del consiglio. Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei votanti.

4. Nelle votazioni palesi, in caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

5. Per le deliberazioni relative alle modifiche statutarie, all'acquisto, la cessione, o in genere agli atti di disposizione, delle partecipazioni nella o nelle società conferitarie, all'assunzione diretta o indiretta di pubblici servizi in regime di concessione e allo scioglimento della Fondazione, è necessario il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri in carica.

6. Le riunioni sono presiedute dal presidente o in caso di sua assenza o di impedimento, dal vice presidente; in caso di assenza o di impedimento di entrambi, dal consigliere anziano.

7. S'intende consigliere anziano colui che fa parte da maggior tempo ed ininterrottamente, del consiglio; in caso di nomina contemporanea, il più anziano di età.

8. Fino a quando la Fondazione detiene la partecipazione di controllo della società bancaria Banca Cassa di risparmio di Torino S.p.a., alle riunioni del consiglio di amministrazione, interviene con funzioni consultive il direttore generale di quest'ultima, il quale può fare inserire a verbale le proprie dichiarazioni.

9. I verbali delle sedute del consiglio di amministrazione sono redatti dal segretario e sono firmati dal presidente e dal segretario stesso. La funzione di segretario è svolta dal segretario generale della Fondazione, il quale può farsi coadiuvare da altre persone designate dal consiglio. In caso di assenza del segretario generale, le funzioni di segretario del consiglio saranno svolte da persona designata dal consiglio stesso.

Art. 11.

Presidente

1. Il presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione. Svolge compiti di impulso e di coordinamento dell'attività della Fondazione.

2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, ne adempie le funzioni il vice presidente; in caso di assenza o impedimento anche di questi, il consigliere che a norma dell'art. 10 è qualificato anziano.

3. Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il presidente costituisce prova dell'assenza o dell'impedimento del presidente.

4. Nei casi di urgenza, il presidente può prendere ogni determinazione di competenza del consiglio di amministrazione al quale riferisce nella prima successiva riunione.

5. Il presidente può delegare la rappresentanza della Fondazione di volta in volta e per singoli atti, ovvero, con il parere favorevole del consiglio di amministrazione, in via continuativa ed anche per categorie di atti, a componenti il consiglio di amministrazione, al segretario generale, al personale dipendente o distaccato presso la Fondazione stessa.

6. Per singoli atti o categorie di atti potranno essere conferite procure speciali anche a persone estranee alla Fondazione.

Art. 12.

Collegio sindacale

1. Il collegio sindacale è composto di tre sindaci scelti tra gli iscritti al ruolo dei revisori contabili.

2. I sindaci devono possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla vigente normativa per i componenti dei collegi sindacali degli enti creditizi.

3. Di essi uno è nominato dal comune di Torino, uno dal presidente del tribunale di Torino e uno dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Torino.

4. Il collegio sindacale nomina tra i suoi membri il presidente, dando la preferenza a chi sia iscritto all'albo degli avvocati e procuratori o a quello dei dottori commercialisti o a quello dei ragionieri e periti commerciali Qualora gli iscritti in tali albi siano più di uno, la presidenza viene assunta dal sindaco che ha maggiore anzianità di nomina, o in caso di nomina contemporanea, dal più anziano di età.

5. I componenti del collegio sindacale restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Si applica ad essi quanto previsto per i componenti il consiglio di amministrazione al secondo comma del precedente art. 8. In ogni caso i sindaci scaduti rimangono nell'ufficio fino a che entrino in carica i loro successori.

6. Essi devono intervenire alle adunanze del consiglio di amministrazione.

7. I sindaci nominati in surrogazione di coloro che venissero a mancare per morte, dimissioni o altre cause restano in carica fino a quando avrebbero dovuto rimanervi i loro predecessori.

8. In materia di incompatibilità e di obbligazioni dei sindaci, si applicano le disposizioni di legge.

9. Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni trimestre I verbali delle riunioni sono firmati dagli intervenuti.

10. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipi a tre riunioni consecutive del collegio sindacale o del consiglio di amministrazione decade dall'ufficio e se ne provocherà la sollecita sostituzione da parte di chi lo ha nominato, ad iniziativa del presidente del consiglio di amministrazione

11. Il collegio sindacale all'atto dell'insediamento, potrà delegare ciascuno dei suoi componenti ad operare anche separatamente l'uno dall'altro.

Art. 13.

Segretario generale

1. Il segretario generale; nominato con deliberazione del consiglio di amministrazione è a capo della struttura della Fondazione.

2. In particolare, il segretario generale:

a) provvede all'istruzione delle deliberazioni da sottoporre al consiglio di amministrazione o, nei casi previsti dallo statuto al presidente. Provvede all'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e delle decisioni del presidente;

b) predispone, di concerto con il presidente, il bilancio e i programmi di spesa per settori di intervento; è incaricato della supervisione della realizzazione dei programmi di spesa, della rendicontazione e della valutazione dei progetti;

c) svolge tutte le altre funzioni affidategli dal consiglio di amministrazione, nonché tutte le funzioni di carattere amministrativo.

4. Il segretario generale interviene, senza diritto di voto alle riunioni del consiglio di amministrazione.

5. Con deliberazione del consiglio di amministrazione, il segretario generale può essere affiancato da un vice segretario, con funzioni vicarie, al quale il segretario generale può delegare, sentito il consiglio di amministrazione, particolari incarichi.

Art. 14.

Rimunerazione organi sociali

1. Al presidente, al vice presidente e ai componenti il consiglio di amministrazione spetta una indennità di carica costituita da un importo annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte e da medaglie di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione.

2. La misura di tali compensi è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

3. Ai componenti il collegio sindacale spetta un compenso annuo fisso in rapporto alle funzioni svolte ed una medaglia di presenza per la partecipazione alle riunioni degli organi collegiali della Fondazione nella misura determinata dal consiglio di amministrazione, tenuto conto delle tariffe professionali vigenti per lo svolgimento delle funzioni sindacali.

4. Non è consentito il cumulo di più medaglie di presenza in una medesima giornata, anche per riunioni di organi diversi.

5. Ai componenti il consiglio di amministrazione ed il collegio sindacale spetta, altresì, il rimborso, anche in misura forfettaria, delle spese sostenute in ragione del loro incarico.

6. Ciascun membro del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non può assumere cariche di amministratore o di sindaco effettivo in più di cinque società partecipate della Fondazione, direttamente o indirettamente, per le quali siano corrisposti compensi annuali e/o medaglie di presenza.

7. L'ammontare complessivo dei compensi annuali spettanti a ciascun amministratore e a ciascun sindaco della Fondazione per le cariche di cui al precedente comma, non potrà superare il compenso annuo rispettivamente in essere al 31 dicembre dell'anno precedente per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del collegio sindacale della Fondazione. L'ammontare eccedente detta soglia deve essere riervato alla Fondazione.

8. Qualora il segretario generale sia dipendente diretto della Fondazione, la sua rimunerazione è determinata dal consiglio di amministrazione, sentito il collegio sindacale.

Titolo terzo

Art. 15.

Bilancio

1. L'esercizio sociale si chiude al 30 giugno di ogni anno.

2. Entro il 30 settembre di ogni anno il consiglio di amministrazione redige un progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio chiuso al 30 giugno dello stesso anno e lo sottopone, quindici giorni prima della riunione prevista dal successivo comma, al collegio sindacale accompagnandolo con la relativa relazione.

3. Entro il 31 ottobre di ogni anno il consiglio di amministrazione, sentita la relazione del collegio sindacale, approva il bilancio consuntivo.

4. Fino a quando mantiene il controllo della banca conferitaria, la Fondazione accantona una quota pari almeno al 10% dei proventi derivanti dalla partecipazione nella Banca CRT S.p.a. ad apposito fondo di riserva finalizzato alla sottoscrizione di aumenti di capitale della stessa società partecipata. Tale riserva sarà investita in titoli emessi dalla società bancaria stessa o in titoli di stato o garantiti dallo Stato. I proventi residui, dedotte le spese di funzionamento, saranno destinati:

a) per una quota non inferiore ad un quindicesimo degli stessi, alla costituzione di fondi speciali presso le regioni per l'istituzione di centri di servizio per l'organizzazione di volontariato ai sensi dell'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni o integrazioni;

b) per la restante parte, secondo le deliberazioni del consiglio di amministrazione avuto riguardo al perseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3 e osservando i criteri per l'assegnazione dei fondi e per la scelta dei progetti da finanziare, indicati nell'apposito regolamento.

5. Entro il 30 aprile di ogni anno il consiglio di amministrazione redige e approva il bilancio preventivo per l'anno successivo.

6. Il consiglio di amministrazione trasmette, entro dieci giorni dall'approvazione, il bilancio preventivo e quello consuntivo al Ministero del tesoro per l'approvazione

Titolo quarto

Art. 16

Scioglimento ed estinzione

1. La Fondazione si scioglie, oltre che nelle ipotesi previste dalla legge anche per deliberazione del consiglio di amministrazione, approvata dal Ministro del tesoro.

2. In tutte le ipotesi di scioglimento la liquidazione verrà effettuata da uno o più liquidatori nominati dal consiglio di amministrazione, secondo le norme del libro I, titolo II, capo II, del codice civile e relative disposizioni di attuazione.

3. L'eventuale residuo patrimoniale risultante dal bilancio finale di liquidazione verrà attribuito, in conformità con la deliberazione del consiglio di amministrazione approvata dal Ministro del tesoro, ad enti che perseguono fini identici o analoghi a quelli della Fondazione, prevalentemente nell'ambito delle regioni Piemonte e Valle d'Aosta.

Titolo quinto

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art 17.

Ai componenti il consiglio di amministrazione in carica alla data di entrata in vigore delle modifiche al presente statuto non si applicano i requisiti di professionalità e competenza di cui al precedente art. 7, quinto comma

Art 18.

I componenti il consiglio di amministrazione e il collegio sindacale in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie mantengono il loro incarico fino alla scadenza dei rispettivi mandati, ai sensi del precedente art. 8, secondo comma.

Art. 19.

Il consigliere nominato dalla regione Piemonte sostituirà quello dei due consiglieri nominati dal prefetto di Torino in base al precedente statuto, che cesserà per primo dalla carica successivamente all'entrata in vigore del presente statuto.

96A4676

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 2 maggio 1996.

Ripartizione di somme disponibili di cui alla legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317, recante: «Interventi per l'innovazione e lo sviluppo delle piccole imprese» e in particolare l'art. 43 in base al quale il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, può provvedere alla ripartizione delle somme conferite per le finalità di cui agli articoli 6, 7, 8, 9, 12, 22, 23, comma 1, 27, e 33 tenuto conto delle disponibilità e dei fabbisogni per i relativi interventi;

Visto che le attuali disponibilità della legge n. 317/1991, al netto delle riduzioni apportate con il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con legge 22 marzo 1995, n. 85, ammontano a lire 430,25 miliardi e, precisamente:

lire 266,750 miliardi quali stanziamenti per il 1995 derivanti:

per lire 194 miliardi dal rifinanziamento disposto dalla legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) tabella *D;*

per lire 48,5 miliardi dal rifinanziamento disposto con il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito nella legge 22 novembre 1994, n. 644;

per lire 24,25 miliardi dal rifinanziamento disposto dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993, n. 237, come rimodulato dalla legge 23 dicembre 1994, n. 725, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1995) tabella *F;*

lire 163,5 miliardi quali stanziamenti per il 1996 derivanti:

per lire 90 miliardi dal rifinanziamento disposto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) tabella *D;*

per lire 48,5 miliardi dal rifinanziamento disposto con il decreto-legge 23 settembre 1994, n. 547, convertito nella legge 22 novembre 1994, n. 644;

per lire 25 miliardi dal rifinanziamento disposto dal decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, del 1993, convertito, con modificazioni, con la legge 19 luglio 1993,

n. 237, come rimodulato dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1996) tabella *F*;

Considerato che con il decreto ministeriale 21 aprile 1994 registrato dalla Corte dei conti il 12 luglio 1994 registro n. 1, foglio n. 217, è stata, tra l'altro, disposta la destinazione agli interventi per la concessione dei contributi in conto capitale per gli investimenti innovativi previsti dagli articoli 5 e 12 della legge n. 317/1991, della somma di lire 50 miliardi, derivanti dallo stanziamento del decreto-legge n. 149 del 1993, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 236 del 1993;

Considerato che pertanto la disponibilità della legge che può essere destinata ai vari interventi ammonta a lire 380,25 miliardi;

Considerato che l'onere derivante dalle domande presentate per le spese di ricerca dalle imprese operanti nei comparti innovativi, ai sensi del comma 3 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, ammonta a lire 190 miliardi circa, a fronte di una disponibilità di 35 miliardi;

Considerato che per gli interventi per gli investimenti innovativi di cui agli articoli 6 e 12 della legge (crediti di imposta e contributi in conto capitale) risultano ancora giacenti oltre 6000 domande pervenute a decorrere dal 26 giugno 1993, che, se integralmente accolte, comporterebbero un onere a carico dello Stato di circa 600 miliardi di lire;

Considerato che per le agevolazioni di cui all'art. 22 i fondi disponibili, pari a 81 miliardi, sono stati interamente assorbiti nella fase di prima applicazione, anno 1994, ma sono stati sufficienti a coprire solo il 57% dell'ammontare dei contributi concedibili pari a 140 miliardi;

Considerato che per le agevolazioni di cui all'art. 23 i fondi disponibili, pari a 13,3 miliardi, sono stati interamente assorbiti nella fase di prima applicazione, anno 1994, ma sono stati sufficienti a coprire solo il 49% dell'ammontare dei contributi concedibili pari a 26,9 miliardi;

Considerato che per le agevolazioni di cui all'art. 27 i fondi disponibili sono stati interamente assorbiti nella fase di prima applicazione, anno 1994, consentendo la sostanziale intera copertura del fabbisogno;

Considerato che essendo stati totalmente utilizzati gli stanziamenti previsti dalla legge per gli interventi di cui ai predetti articoli 22, 23 e 27 non si è potuto provvedere per l'anno 1995 alla fissazione del nuovo termine di presentazione delle domande, che deve essere fissato annualmente dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 21, comma 3, della legge n. 317/1991;

Considerato che per le agevolazioni di cui all'art. 33, comma 2, è attualmente disponibile 1 miliardo che si ritiene non sia sufficiente per coprire le domande che presumibilmente saranno presentate nel corso del 1996;

Considerata l'opportunità di ripartire l'attuale disponibilità di lire 380,25 miliardi nel seguente modo:

lire 310,25 miliardi per gli interventi a favore della diffusione dell'innovazione (capo II della legge n. 317/1991);

lire 80 miliardi per gli interventi a favore dei consorzi e società consortili (capo IV della legge n. 317/1991);

Considerata l'opportunità di suddividere la somma di lire 310,25 miliardi destinata a favore della diffusione dell'innovazione tra gli interventi di cui agli articoli 6, 12 e 8, comma 3, della legge n. 317/1991, in relazione alle domande già presentate, favorendo l'accoglimento delle richieste relative alle spese di ricerca (art. 8, comma 3), e, nell'ambito degli interventi per gli investimenti innovativi (articoli 6 e 12), la concessione del credito di imposta (art. 6);

Considerata l'opportunità di suddividere la somma di lire 80 miliardi destinata agli interventi a favore dei consorzi e società consortili di cui agli articoli 22, 23, 27 e 33, comma 2, della legge n. 317/1991, in relazione agli stanziamenti inizialmente previsti dalla stessa legge per tali interventi, nonché all'entità delle domande presentate nella fase di prima applicazione;

Visto il comma 7 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, che prevede l'assegnazione complessiva di lire 450 miliardi per agevolazioni per spese di ricerca, che, per effetto di quanto disposto dall'art. 15 della legge medesima per la partecipazione ad azioni comunitarie, è ridotta a lire 405 miliardi da ripartire in eguale misura tra gli interventi previsti rispettivamente dai comma 1, 3 e 4 dello stesso art. 8;

Visti i propri decreti di concerto con il Ministro del tesoro del 19 maggio 1992 e 27 luglio 1993, concernenti lo storno di somme previste dall'art. 8 in favore degli interventi per investimenti innovativi di cui agli articoli 6 e 12 della legge n. 317/1991 per complessive lire 300 miliardi, con conseguente riduzione a lire 105 miliardi delle disponibilità da destinare alle spese di ricerca, in ragione di lire 35 miliardi per ciascuno dei comma 1, 3 e 4;

Considerato che le disponibilità riservate al comma 4 del medesimo art. 8 pari a lire 35 miliardi risultano esuberanti rispetto al numero di domande pervenute per cui può essere stornato l'importo di lire 30 miliardi a favore degli interventi di cui al comma 3 per i quali come sopraríportato è previsto un onere di 190 miliardi circa;

Decreta:

Art. 1.

Le somme disponibili per gli interventi di cui alla legge n. 317/1991 pari a lire 380,25 miliardi, sono così ripartite:

lire 125 miliardi per gli interventi di cui all'art. 6 (credito di imposta per gli investimenti innovativi);

lire 51,750 miliardi per gli interventi di cui all'art. 12 (contributi in conto capitale per gli investimenti innovativi);

lire 123,5 miliardi per gli interventi di cui al comma 3 dell'art. 8 (credito di imposta per spese di ricerca);

lire 53 miliardi per gli interventi di cui all'art. 22;

lire 6 miliardi per gli interventi di cui all'art. 23;

lire 20 miliardi per gli interventi di cui all'art. 27;

lire 1 miliardo per gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 33.

Art. 2.

I fondi per la concessione delle agevolazioni per spese di ricerca, prevista dal comma 3 dell'art. 8 della legge n. 317/1991, sono ulteriormente incrementati in ragione di 30 miliardi, mediante riduzione di pari importo delle assegnazioni riservate al comma 4 dell'art. 8 medesimo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 1996

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato
CLÒ

Il Ministro del tesoro
DINI

Registrato alla Corte dei conti l'8 luglio 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 167

96A4677

DECRETO 11 luglio 1996.

Fissazione del termine di presentazione delle domande per l'anno 1996 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 5 ottobre 1991, n. 317 e, in particolare, gli articoli 22, 23 e 27, che prevedono la concessione di contributi a favore dei consorzi e società consortili tra piccole e medie imprese e delle società consortili miste;

Visti gli articoli 21, comma 3, 23 comma 1 e 27 comma 9 della predetta legge, ai sensi dei quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato fissa annualmente il termine di presentazione delle domande per la concessione dei contributi di cui ai citati articoli 22, 23 e 27;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, commercio e artigianato, emanato di concerto con il Ministro del tesoro in data 2 maggio 1996, con il quale è stata determinata la ripartizione delle somme disponibili per gli interventi di cui alla legge n. 317/1991, assegnando agli interventi di cui agli articoli 22, 23 e 27, rispettivamente le seguenti somme: lire 53 miliardi, lire 6 miliardi e lire 20 miliardi;

Considerato che, in presenza di dette nuove disponibilità finanziarie, si può procedere alla fissazione, del termine di presentazione delle domande per il 1996;

Ritenuto opportuno fissare la scadenza del predetto termine a novanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto;

Decreta:

Articolo unico

Il termine di presentazione delle domande per l'anno 1996 per la concessione dei contributi di cui agli articoli 22, 23 e 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, è fissato al novantesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 11 luglio 1996

Il Ministro: BERSANI

96A4678

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 10 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Patricia Prima a r.l.», in Frosinone.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 gennaio 1994 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Patricia Prima a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo, del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Patricia Prima a r.l.», con sede in Frosinone, costituita per rogito notaio Fragomeni Carlo in data 21 luglio 1988, repertorio 10309 reg. soc. 6052 tribunale di Frosinone, BUSC n. 1342/237135, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 10 luglio 1996

Il direttore: NECCI

96A4679

DECRETO 11 luglio 1996.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Oriente a r.l.», in Sora.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO
E DELLA MASSIMA OCCUPAZIONE DI FROSINONE

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Vista la legge n. 400 del 17 luglio 1975;

Visto il decreto in data 6 marzo 1996 della Direzione generale della cooperazione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, con il quale è stata demandata agli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione l'adozione dei provvedimenti di scioglimento d'ufficio, senza nomina di commissario liquidatore, delle società cooperative di cui siano stati accertati i presupposti indicati nell'art. 2544 del codice civile, primo comma;

Visto il verbale di ispezione ordinaria del 28 luglio 1995 eseguita nei confronti della società cooperativa edilizia «Oriente a r.l.», dal quale risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal primo comma, secondo periodo, del predetto articolo del codice civile, nella riformulazione prevista dall'art. 18 della legge n. 59 del 31 gennaio 1992;

Accertata l'assenza di patrimonio da liquidare riferita al menzionato ente cooperativo;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Oriente a r.l.», con sede in Sora, costituita per rogito notaio Antonio Venditti in data 3 febbraio 1990, repertorio 17188 reg. soc. 3732 tribunale di Cassino, BUSC n. 1406/246639, è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400.

Frosinone, 11 luglio 1996

Il direttore: NECCI

96A4680

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMMISSARIATO GOVERNATIVO PER L'EMERGENZA IDRICA IN SARDEGNA

ORDINANZA 11 luglio 1996.

Approvazione del progetto dell'intervento «Schema n. 37 - Santu Miali - 1° lotto/Condotte».

IL SUB-COMMISSARIO GOVERNATIVO

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 in data 28 giugno 1995 e n. 2424 in data 24 febbraio 1996;

Vista l'ordinanza del commissario governativo per l'emergenza idrica in Sardegna n. 7 del 26 luglio 1995, con la quale l'assessore regionale dei lavori pubblici, ai sensi dell'art. 2 della sopra citata ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409/95, è stato nominato sub-commissario governativo;

Vista la nota inoltrata dall'Ente sardo acquedotti e fognature prot. n. 4715 del 6 giugno 1996 con la quale vengono formulate, al fine di procedere alla realizzazione dell'intervento «Schema n. 37 - Santu Miali - 1° lotto/Condotte» le seguenti richieste:

A) autorizzazione a conseguire l'approvazione del progetto, al fine di ridurre i tempi necessari per la progettazione, in deroga al disposto di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 5-*quinquies* della legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto.

Ciò in considerazione del fatto che nel caso di specie, gli stessi sono relativi a strutture in calcestruzzo armato, la cui realizzazione è prevista secondo standard collaudati e la cui applicazione, pertanto, in sede esecutiva non determina alterazione delle previsioni progettuali;

B) autorizzazione a derogare, allo scopo di garantire il buon esito della gara, alla norma di cui all'art. 13, comma secondo, della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 come modificata dall'art. 1, comma 1, della legge regionale n. 29 dell'8 luglio 1993, per consentire la partecipazione alle gare d'appalto dei lavori di cui sopra, anche alle imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori;

C) autorizzazione a richiedere, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 17 della legge regionale 27 aprile 1984, n. 13 e all'art. 3 della legge 10 febbraio 1962, n. 57 (richiamata dall'art. 9 della legge n. 109/94), la presentazione dei certificati del casellario giudiziale e della cancelleria del tribunale al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto;

D) autorizzazione a richiedere, nel caso di indicazione di un solo subappaltatore, al solo aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, il deposito della certificazione attestante, per il medesimo subappaltatore, il possesso dei requisiti, in deroga alle disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, punto 1), della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dalla legge 11 febbraio 1994, n. 109;

Atteso che i lavori sopraindicati sono stati riconosciuti complementari alle opere commissariali previste dal «Programma di opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - primo e secondo stralcio operativo», e sono ricompresi nell'allegato n. 4 del «Programma di opere commissariali ed interventi per fronteggiare l'emergenza idrica in Sardegna - secondo stralcio operativo», reso esecutivo dal commissario governativo con ordinanza 20 maggio 1996, n. 42;

Considerato, con riferimento alla richiesta di deroga di cui al punto *A)* che si ritiene di dover accogliere la richiesta formulata per le motivazioni proposte in premessa;

Considerato, con riferimento alle richieste di cui al punto *B)*:

che la norma con riguardo alla quale si chiede la deroga, prevede obbligatoriamente l'iscrizione all'albo regionale appaltatori per chiunque esegua direttamente o in subappalto lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria, quando i lavori sono eseguiti con finanziamenti concessi dall'amministrazione regionale;

che la norma predetta ha radicato un contenzioso ancora pendente e non risolto conclusivamente che, in primo grado, nanti il TAR Sardegna ha visto l'amministrazione regionale soccombente e che tuttora perdura, essendo pendente, nanti il Consiglio di Stato, l'impugnativa dell'amministrazione regionale stessa;

che l'urgenza improcrastinabile della realizzazione dell'opera di cui trattasi impone di evitare il rischio del radicarsi di un contenzioso specifico che potrebbe determinare la paralisi dell'intervento stesso;

che tale scopo è raggiungibile disponendo, in deroga alla norma in parola, che alla gara per l'appalto dei lavori di che trattasi, vengano ammesse anche le imprese iscritte all'Albo nazionale costruttori;

Considerato, con riferimento ai punti *C)* e *D)* che le stesse si rendono necessarie per limitare il numero di documenti, da presentare in sede di offerta, a quelli ritenuti essenziali al fine di accelerare al massimo la procedura di gara;

Ritenuto per i motivi predetti, di dover accogliere le richieste come sopra specificate alle lettere *A), B), C),* e *D;*

Ordina:

E' autorizzata l'approvazione del progetto dell'intervento «Schema n. 37 - Santu Miali - 1° lotto/Condotte» in deroga al disposto di cui al comma 5 dell'art. 16 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, come modificato dall'art. 5-*quinquies* della legge 2 giugno 1995, n. 216, nella parte in cui prevede i calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti tra gli elementi costitutivi del progetto.

Conseguita l'approvazione del progetto, l'Ente sardo acquedotti e fognature è autorizzato a procedere, con le indicazioni specificate in premessa, lettere *B, C)* e *D),* in deroga alle disposizioni di legge ivi citate, all'appalto dei lavori sopra indicati.

La presente ordinanza è immediatamente esecutiva, ed è pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione, parte II.

Cagliari, 11 luglio 1996

Il sub-commissario governativo: FADDA

96A4669

UNIVERSITÀ DI PALERMO

DECRETO RETTORALE 11 luglio 1996.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto 20 giugno 1935, n. 1071 modifiche ed aggiornamenti al testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, disposizioni sull'ordinamento didattico universitario e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Palermo approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2412 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1987, n. 2240 e successive modificazioni;

Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28, delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione didattica e organizzativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, concernente l'istituzione del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 245; recante norme sul piano triennale di sviluppo;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la riforma degli ordinamenti didattici universitari;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, determinazione degli atti amministrativi da adottarsi nella forma del decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Palermo (consiglio di facoltà seduta del 10 gennaio 1996, senato accademico seduta del 18 marzo 1996, consiglio di amministrazione seduta del 2 aprile 1996);

Visto il parere del Consiglio universitario nazionale espresso nella sessione del 17 aprile 1996;

Visto il decreto rettorale n. 1387 dell'8 maggio 1996 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 128 del 3 giugno 1996;

Decreta:

Viene inserito nel corso di laurea in scienze della comunicazione della facoltà di scienze della formazione dell'Università degli studi di Palermo l'indirizzo in giornalismo, e la contemporanea disattivazione del decreto universitario in giornalismo.

All'art. 1, comma 3, la dicitura «e in un successivo triennio, articolato in due indirizzi» è modificata in «e in un successivo triennio, articolato in tre indirizzi».

All'art. 1, comma 5, la dicitura «gli indirizzi sono i seguenti: A) Comunicazioni di massa. B) Comunicazione istituzionale e d'impresa» è modificata in «Gli indirizzi sono i seguenti: A) Comunicazioni di massa. B) Comunicazione istituzionale e d'impresa. C) Giornalismo».

All'art. 2, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «Per essere ammesso alla prova di composizione testi, lo studente dovrà frequentare e superare un laboratorio di scrittura, nelle forme che saranno indicate dalla struttura didattica, anche istituendo specifici lettorati o attivando corsi di teoria e tecnica della scrittura».

All'art. 3, dopo il comma 8, va aggiunto il seguente comma 9:

Indirizzo in giornalismo;

Insegnamenti costitutivi (1).

1) Storia del giornalismo (M04X).

2) Diritto dell'informazione e della comunicazione (N09X).

3) Teoria e tecniche del linguaggio giornalistico (Q06B).

oppure,
teoria e tecniche del linguaggio radiotelevisivo (Q05B).

4) Teoria e tecniche dei nuovi media (Q05B).

5) Economia della comunicazione (P02B).

oppure,
economia e gestione delle imprese di comunicazione (P02B).

oppure,
teoria e politica dello sviluppo (P01H)

6) Relazioni internazionali (Q02X).

oppure,
storia delle istituzioni politiche (Q01C)

7) Metodologia e tecniche della ricerca sociale (Q05A).

8) Etica e deontologia della comunicazione (H07C).

9) Lingua italiana (2).

(1) le prime discipline sono obbligatorie per tutte le sedi.

(2) I contenuti didattici del corso saranno specifica tamente rapportati agli obiettivi formativi dell'indirizzo.

All'Art. 5, alla lista degli «Insegnamenti opzionali comuni a tutti gli indirizzi del triennio» vanno aggiunti i seguenti insegnamenti, anche semestrali:

Criminologia (Q05G);
Diritto costituzionale (N08X);
Diritto del lavoro (N07X);
Diritto dell'ambiente (N10X);
Diritto della sicurezza sociale (N07);
Diritto internazionale (N14X);
Diritto parlamentare (N08X);
Economia industriale (P01I);
Editoria multimediale (Q05B);
Geografia politica ed economica (M06B);
Istituzioni di diritto e procedura penale (N17X);
Istituzioni giudiriche e mutamento sociale (Q05F);
Metodi e tecniche della legislazione (N11X);
Metodi e tecniche di produzione grafica (K05A);
Organizzazione internazionale (N14X);
Politica dell'ambiente (M06B);
Politica economica internazionale (P01G);
Politica sociale (Q05A);
Psiçologia delle tossicodipendenze (M11E);
Storia dei movimenti e dei partiti politici (M04X);
Storia del movimento sindacale (M04X);
Storia della radio e della televisione (L26B e Q05B);
Storia delle dottrine politiche (Q01B);
Storia e istituzioni di un'area geografica (M04X, Q03X, Q06A, Q06B);
Storia delle relazioni internazionali (Q04X);
Storia e critica del cinema (L026B);
Storia e tecnica della fotografia (L26B).

All'Art. 6 dopo il secondo comma vanno aggiunti i seguenti:

«Per l'indirizzo in giornalismo l'ammissione all'esame di laurea è subordinato alla frequenza delle attività di laboratorio e di esercitazioni (inclusi seminari professio-

nali e stages di formazione), unificabili sotto la dizione pratica guidata, con inizio dal terzo anno di corso e di durata complessiva di 18 mesi, e comunque nel rispetto delle vigenti leggi sull'accesso alla professione giornalistica.

Gli stages (collettivi o individuali presso redazioni di quotidiani, periodici, stazioni radiofoniche e televisione, agenzie di stampa o multimediali, uffici stampa degli atenei o di altre istituzioni di rilevante interesse pubblico) dovranno svolgersi in regime di convenzione tra il corso di laurea e l'ente ospitante, potranno articolarsi in più periodi, per una durata complessiva di sei mesi, e prevedono obbligatoriamente la figura del tutor all'interno della redazione ospitante.

Le esercitazioni si svolgeranno attraverso seminari semestrali o annuali, collegati alla specializzazione nei vari generi giornalistici. Tali seminari dovranno essere condotti da giornalisti professionisti, in coordinamento con i docenti titolari degli insegnamenti. Le attività di laboratorio (scrittura specialistica, grafica, titolazione e impaginazione, organizzazione del lavoro redazionale, etc.) debbono integrare la didattica con il necessario corredo tecnico. A tal fine i laboratori dovranno essere gestiti da giornalisti professionisti o da esperti qualificati e dovranno svolgersi secondo programmi coordinati con gli insegnamenti costitutivi e i seminari di specializzazione.

Le strutture didattiche a regime dovranno indicare le dotazioni tecniche ed editoriali disponibili:

una testata interna (stampata, radiofonica, televisiva, multimediale) con effettiva diffusione:

un'agenzia o un mezzo di informazione rivolto all'esterno e/o collegamenti con le maggiori agenzie d'informazione nazionali;

un sistema editoriale integrato (rete locale di personal computer dotata di programma di scrittura, acquisizione e trattamento immagini, programmi per l'editing di quotidiani e periodici) e/o una struttura di produzione radiotelevisiva in grado di produrre e montare prodotti: radiofonici e/o televisivi fino alla messa in onda (non inclusa).

Per quanto riguarda i collegamenti con le realtà professionali e il riconoscimento della preparazione conseguita dagli studenti, oltre a quanto previsto dagli accordi nazionali di programma per la programmazione sull'intero territorio nazionale, le strutture didattiche potranno stipulare specifiche convenzioni con le associazioni professionali dei giornalisti e con quelle imprenditoriali, ai fini della programmazione degli stages (periodi di svolgimento, affluenza degli studenti nelle redazioni, collocazione territoriale, ecc.); le strutture didattiche potranno stabilire specifiche convenzioni — opportunamente regolate riguardo la programmazione didattica — con gli IFG, per l'uso delle attrezzature tecnico-editoriali e l'organizzazione dei lavoratori professionali e dei seminari. Le strutture didattiche dovranno necessariamente dotarsi di commissioni didattiche miste (docenti, giornalisti e rappresentanti delle aziende editoriali) per la concertazione dei programmi».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 11 luglio 1996

Il rettore: GULLOTTI

96A4681

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 277, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n. 277, recante: «Disposizioni urgenti per accelerare gli interventi nelle aree depresse» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1996.

96A4705

Mancata conversione del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 279, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale».

Il decreto-legge 17 maggio 1996, n 279, recante: «Disposizioni urgenti per assicurare taluni collegamenti aerei, nonché interventi in favore dei settori cantieristico, armatoriale e portuale» non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione, avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 117 del 21 maggio 1996.

96A4706

MINISTERO DELLE RISORSE AGRICOLE, ALIMENTARI E FORESTALI

Autorizzazione all'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, in Roma, ad accettare un legato.

Con decreto ministeriale 6 marzo 1996 l'Associazione italiana per il World Wildlife Fund - Fondo mondiale per la natura, con sede in Roma, via Garigliano n. 57, è stata autorizzata ad accettare il legato disposto a proprio favore dal sig. Carlo Alberto Betti, consistente nel lascito di azioni, obbligazioni, depositi e conti correnti per un valore di L. 79.412.865.

96A4682

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento e classificazione di una polvere

Con decreto ministeriale n. 559/C.5824.XVJ(923) del 13 giugno 1996 la polvere denominata: «AS 24», che la ditta Nobel Sport Martignoni S.p.a. intende importare dalla ditta Nobel Sport S.A. - Parigi (Francia), è riconosciuta ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificata nella prima categoria - gruppo A dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico.

96A4683

Riconoscimento e classificazione di un manufatto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 559/C.7858.XV.J(946) del 12 giugno 1996 il manufatto esplosivo denominato: «Corpo bomba tipo 2 mod. 0 - classe 500 Lbs. carico a tritonal 80/20», conforme al disegno n. 01.00, che la ditta S.E.I. - Società esplosivi industriali S p.a. intende produrre nel proprio stabilimento sito in Ghedi (Brescia), è riconosciuto ai sensi dell'art. 53 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e classificato nella seconda categoria - gruppo A dell'allegato «A» al regolamento di esecuzione del citato testo unico, con n. 0034 1.1D.

96A4584

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELLA NAVIGAZIONE

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Grottammare

Con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro delle finanze in data 16 novembre 1995 è stata dismessa dal pubblico demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area di mq 44, sita nel comune di Grottammare (Ancona), in viale De Gasperi angolo con via Ragusa, riportata nel nuovo catasto terreni del medesimo comune al foglio n. 21, particella n. 1221.

96A4670

MINISTERO DEL TESORO

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Cambi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo dalla Banca d'Italia ai sensi della legge 12 agosto 1993, n. 312, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 195 del 20 agosto 1993, adottabili, fra l'altro, dalle amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato ai sensi dell'art. 1 della legge 3 marzo 1951, n. 193.

Cambi del giorno 19 luglio 1996

Dollaro USA	1517,20
ECU	1918,04
Marco tedesco	1016,55
Franco francese	300,05
Lira sterlina	2345,89
Fiorino olandese	906,55
Franco belga	49,344
Peseta spagnola	12,046
Corona danese	263,61
Lira irlandese	2433,13
Dracma greca	6,429
Escudo portoghese	9,884
Dollaro canadese	1109,88
Yen giapponese	14,009
Franco svizzero	1243,61
Scellino austriaco	144,45
Corona norvegese	236,32
Corona svedese	229,13
Marco finlandese	334,48
Dollaro australiano	1200,11

96A4734

ORDINE «AL MERITO DELLA REPUBBLICA ITALIANA»

Revoca di decreto di conferimento di onorificenza

Con decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1996 è stato revocato il decreto del Presidente della Repubblica 2 giugno 1995, con il quale era stata conferita la onorificenza di Cavaliere dell'O.M.R.I. alla sig.ra Lucia Todeschini, per rinuncia da parte dell'interessata.

Il predetto nominativo è stato a suo tempo pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 25 giugno 1996, pag. 14, quarta colonna, rigo ottavo (elenco Cavalieri Ministero degli affari esteri).

96A4685

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Revoca degli amministratori e dei sindaci della società cooperativa «Cooperativa triestina lavori di facchinaggio - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario governativo.

Con deliberazione n. 2573 del 6 giugno 1996, la giunta regionale ha revocato, ai sensi dell'art. 2543 del codice civile, gli amministratori e i sindaci della «Cooperativa triestina lavori di facchinaggio - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste ed ha nominato commissario governativo per un periodo massimo di sei mesi, il dott. Mauro Pavan, con studio in Trieste, via Imbriani, 4.

96A4688

Scioglimento della società cooperativa «Giovane Terra Soc. coop. a r.l.», in Trieste

Con deliberazione n. 2663 del 14 giugno 1996, la giunta regionale ha sciolto d'ufficio, ex art. 2544 del codice civile, senza nomina di commissario liquidatore, ai sensi di quanto previsto dal primo comma dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400, la «Giovane Terra - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 12 ottobre 1984 per rogito notaio dott. Giulio Flora di Trieste.

96A4687

Liquidazione coatta amministrativa della società cooperativa «API - Soc. coop. a r.l.», in Trieste, e nomina del commissario liquidatore.

Con deliberazione n. 2572 del 7 giugno 1996, la giunta regionale ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2540 del codice civile, della «API - Soc. coop. a r.l.», con sede in Trieste, costituita il 7 ottobre 1980 per rogito notaio dott. Mario Froglia di Trieste ed ha nominato commissario liquidatore il dott. Claudio Maier, residente in Trieste, via Vecellio n. 8.

96A4686

UNIVERSITÀ DI TERAMO

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, e della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi di Teramo è vacante il posto di professore di ruolo di seconda fascia per la disciplina sotto specificata, alla cui copertura la facoltà interessata intende procedere mediante trasferimento:

Facoltà di scienze politiche:

disciplina: lingua inglese;
settore scientifico-disciplinare: L18C.

Gli aspiranti al trasferimento al posto anzidetto dovranno presentare domanda, direttamente al preside della facoltà interessata, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4690

UNIVERSITÀ DI SIENA

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento

Ai sensi della legge 30 novembre 1973, n. 766, art. 3, comma 18, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, art. 34, e della legge 22 aprile 1987, n. 158, art. 3, terzo comma, si comunica che presso la facoltà di economia dell'Università di Siena, è vacante un posto di ricercatore universitario per il settore scientifico-disciplinare n. S01A - Statistica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento al posto di ricercatore suddetto dovranno presentare le proprie domande direttamente al rettore dell'Università entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

96A4689

UNIVERSITÀ «LA SAPIENZA» DI ROMA

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9. della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di prima fascia, per i settori sottoelencati, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

tre posti per il settore scientifico-disciplinare F13B - malattie odontostomatologiche comprendente le seguenti discipline:

pedodonzia;

protesi (già protesi dentaria);

odontostomatologia;

quattro posti per i settori:

settore scientifico-disciplinare F07I - malattie infettive, comprendente la disciplina «malattie tropicali»;

settore scientifico-disciplinare E05A - biochimica, comprendente la disciplina «chimica e propedeutica biochimica»;

settore scientifico-disciplinare E06A - fisiologia umana, comprendente la disciplina «fisiologia umana»;

settore scientifico-disciplinare F16A - malattie apparato locomotore, comprendente la disciplina «ortopedia e traumatologia».

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A4671

Vacanze di posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia da coprire mediante trasferimento

Ai sensi e per gli effetti degli articoli 65, 66 e 93 del testo unico sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 e dell'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, si comunica che presso l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma sono vacanti posti di professore universitario di ruolo di seconda fascia, per i sottoelencati settori alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento:

Facoltà di medicina e chirurgia:

tre posti per il settore scientifico-disciplinare F13B - malattie odontostomatologiche comprendente le discipline:

clinica odontostomatologica (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria);

odontoiatria conservatrice (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria);

protesi dentaria (per le esigenze del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria);

un posto per il settore scientifico-disciplinare F05A - microbiologia, comprendente la disciplina «microbiologia» (per le esigenze del corso di diploma universitario in scienze infermieristiche di Viterbo).

Gli aspiranti ai posti anzidetti dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università «La Sapienza» entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

In relazione a quanto disposto dall'art. 5 della legge n. 537/1993 il trasferimento del professore chiamato resta subordinato alla disponibilità del finanziamento destinato a consentire il pagamento degli emolumenti dovuti al medesimo.

96A4672

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale*. L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale*. I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

AVVISI DI RETTIFICA

Comunicato relativo al decreto del Ministero della sanità 21 maggio 1996, concernente: «Regime di rimborsabilità e prezzo di vendita della specialità medicinale Taxotere - Docetaxel, autorizzata con procedura centralizzata europea ed inserita nel registro comunitario dei medicinali». (Decreto pubblicato nel supplemento ordinario n. 98 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 140 del 17 giugno 1996).

Nel decreto citato in epigrafe, riportato nella suindicata *Gazzetta Ufficiale*, a pag. 5, art. 1, dove è scritto: «*032391017* (in base 10), ... », leggasi: «*032391017E* (in base 10), ... », inoltre dove è scritto: «*032391029* (in base 10), ... », leggasi: «*032391029E* (in base 10), ... ».

96A4673

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale del Servizio sanitario nazionale (Contratto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 156 del 5 luglio 1996)

All'art. 3, comma 1, del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del Servizio sanitario nazionale, alla pag. 5 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «1. Ai sensi degli articoli 4, comma 8, e 1, comma *1*, del D.Lgs. n. 502 del 1992,», si legga: «1. Ai sensi degli articoli 4, comma 8, e *13*, comma 1, del D.Lgs. n. 502 del 1992,»; di seguito al testo del contratto citato in epigrafe, in calce alle «dichiarazioni a verbale» n. 1, n. 2, n. 3, n. 4, n. 5 e n. 6, riportate alle pagine 7 e 8 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, ogniqualvolta è scritto: «SNATOSS - ADASS - FASE - FAPAS - SUNAS - SOI», si legga: «*Rappresentanza sindacale unitaria:* SNATOSS - ADASS - FASE - FAPAS - SUNAS - SOI» ed in calce alle «dichiarazioni a verbale» n. 1, n. 2 e n. 3, riportate alle pagine 8 e 9 della sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, ogniqualvolta è scritto: «Federazione nazionale FIALS - *CISAL* Sanità - Conf. S.A.L. Sanità», si legga: «Federazione nazionale FIALS - *CISAS* Sanità - Conf. S.A.L. Sanità».

96A4674

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ E TARIFFE PER LE INSERZIONI - 1996

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995 - *G.U.* n. 270 del 18 novembre 1995)

MODALITÀ

La pubblicazione dell'inserzione nella *Gazzetta Ufficiale* è prevista entro il 6° giorno feriale successivo a quello del ricevimento da parte dell'Ufficio inserzioni (I.P.Z.S., Piazza Verdi, 10 - Roma.

Per le «Convocazioni di assemblea» e per gli «Avvisi d'asta» è necessario che la richiesta di inserzione pervenga all'Ufficio almeno 23 giorni di calendario prima della data fissata per la Convocazione di assemblea o per la data dell'Avviso d'asta.

Gli avvisi da inserire nel Bollettino estrazione titoli (supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale*) saranno pubblicati alla fine della decade mensile successiva a quella relativa alla data di presentazione.

L'importo delle inserzioni inoltrate per posta deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro del certificato di allibramento è indispensabile l'indicazione della causale del versamento.

I testi delle inserzioni devono essere redatti su «carta da bollo». Nei casi in cui, in forza di legge, è prevista l'esenzione dalla tassa di bollo, deve essere utilizzata la «carta uso bollo».

Nei prospetti ed elenchi contenenti numeri (costituiti da una o più cifre), questi devono seguire l'ordine progressivo in senso orizzontale. Per esigenze tipografiche, ogni riga può contenere un massimo di sei numeri.

Le inserzioni, a norma delle vigenti disposizioni di legge in materia, devono riportare la firma chiara e leggibile del responsabile della richiesta; il nominativo e la qualifica del firmatario devono essere trascritti a macchina o con carattere stampatello.

Tutti gli avvisi devono essere corredati delle generalità e del preciso indirizzo del richiedente, nonché del codice fiscale o del numero di partita IVA.

Qualora l'inserzione venga presentata, per la pubblicazione, da un incaricato diverso dal firmatario, è necessaria delega scritta rilasciata dallo stesso e il delegato deve esibire documento personale valido.

Per gli avvisi giudiziari, è necessario che il relativo testo sia accompagnato da copia del provvedimento emesso dall'Autorità competente; tale adempimento non occorre per gli avvisi già vistati dalla predetta autorità.

Per ogni inserzione viene rilasciata regolare fattura.

Quale giustificativo dell'inserzione viene inviata per posta ordinaria una copia della *Gazzetta Ufficiale* nella quale è riportata l'inserzione; per invii a mezzo raccomandata, l'importo dell'inserzione deve essere aumentato di lire 8.000 per spese postali.

TARIFFE (*)

		Densità di scrittura fino a 67 caratteri/riga	Densità di scrittura da 68 a 77 caratteri/riga
Annunzi commerciali			
Testata	(riferita alla sola intestazione dell'inserzionista: ragione sociale, indirizzo, capitale sociale, partita IVA, ecc.). Diritto fisso per il massimo di tre righe	**L. 114.000**	**L. 132.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 38.000**	**L. 44.000**
Annunzi giudiziari			
Testata	(riferita alla sola tipologia dell'inserzione: ammortamento titoli, notifiche per pubblici proclami, cambiamento di nome, di cognome, ecc.). Diritto fisso per il massimo di due righe	**L. 30.000**	**L. 35.000**
Testo	Per ogni riga o frazione di riga	**L. 15.000**	**L. 17.500**

N. B. NON SI ACCETTANO INSERZIONI CON DENSITÀ DI SCRITTURA SUPERIORE A 77 CARATTERI / RIGA.
Il numero di caratteri/riga (comprendendo come caratteri anche gli spazi vuoti ed i segni di punteggiatura) è sempre riferito al possibile utilizzo dell'intera riga di mm 133 (riga del foglio di carta bollata).

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

CANONI DI ABBONAMENTO - 1996 (*)

(D.M. Tesoro 18 ottobre 1995)

	ITALIA	ESTERO
Abbonamento annuale	**L. 360.000**	**L. 720.000**
Abbonamento semestrale	**L. 220.000**	**L. 440.000**

	ITALIA	ESTERO
Prezzo vendita fascicolo, ogni sedici pagine o frazione	**L. 1.550**	**L. 3.100**

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul conto corrente postale n. 387001 intestato a: ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - ROMA. Sul retro deve essere indicata la causale nonché il codice fiscale o il numero di partita IVA dell'abbonato.

La richiesta di rinvio dei fascicoli non recapitati deve pervenire all'Istituto entro 30 giorni dalla data di pubblicazione. La richiesta deve specificare nominativo, indirizzo e numero di abbonamento.

(*) Nei prezzi indicati è compresa l'IVA 19%.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21

◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Renzetti, 8/10/12

◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)

◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

◇ **TERAMO**
CARTOLIBRERIA FANÌ
Via Carducci, 54

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69

◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27

◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53

◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Europa, 19/D
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale dei Rettori, 71

◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33

◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo

◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75

◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51

◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.A.S.
Via delle Scuole, 38

◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15

◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5

◇ **FERRARA**
LIBRERIA CENTRALE
Corso Martiri Libertà, 63

◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12

◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210

◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M

◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A

◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)

◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30

◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
CARTOLIBRERIA MASSACCESI
Viale Manzoni, 53/C-D
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70

◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4

◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10

◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38

◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R

◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI VIALE
Viale Matteotti, 43/A-45

◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

◇ **SAVONA**
LIBRERIA IL LEGGIO
Via Montenotte, 36/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74

◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72

◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10

◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI DI LAZ-ZARINI
Corso Mart. Liberazione, 100/A

◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele, 11-15

◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4

◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160

◇ **SONDRIO**
LIBRERIA ALESSO
Via Caimi, 14

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

Segue. **LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI E M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP - ALBA
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INT.LE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
LIBRERIA INT LE BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 162
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA «IL PAPIRO»
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **IGLESIAS**
LIBRERIA DUOMO
Via Roma, 56/58

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Mazzini, 2/E
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S G C ESSEGICI
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA S.G C
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
CARTOLIBRERIA EUROPA
Via Sciuti, 66
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI CA M.
Piazza S. G Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70

◇ **RAGUSA**
CARTOLIBRERIA GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA già ETRURIA
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
LIBRERIA SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via S. Pietro, 1

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
LIBRERIA EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
LIBRERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31
LIBRERIA BELLUCCI
Viale Monfenera, 22/A

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA L.E G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;
— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10) e presso le librerie concessionarie consegnando gli avvisi a mano, accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1996

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1996
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1996 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1996

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari
- annuale .... L. 385.000
- semestrale .... L. 211.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale.
- annuale .... L. 72.500
- semestrale .... L. 50.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee.
- annuale .... L. 216.000
- semestrale .... L. 120.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali.
- annuale .... L. 72.000
- semestrale .... L. 49.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni.
- annuale .... L. 215.500
- semestrale .... L. 118.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali
- annuale .... L. 742.000
- semestrale .... L. 410.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 96.000**, *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1996.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»*	L. 2.750
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 134.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 87.500
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1996
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 360.000
Abbonamento semestrale	L. 220.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 7 0 0 9 6 *

L. 1.400